

Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr unter COVID-19: Rahmenbedingungen und Inhalte.

Autore/i	FFS / AutoPostale SA / appendice E: UTP
Versione	20220217.01
Ultima modifica	17.02.2022
Ultima modifica a cura di	FFS / AutoPostale SA /
Diritti d'autore	Il presente documento è tutelato dal diritto d'autore. Qualsiasi uso a scopo commerciale necessita di un'approvazione preventiva ed esplicita.
Logica versioni	Per ogni fase di ampliamento dell'offerta (FA) viene creata una versione con la data di entrata in vigore. Le FA sono previste di pari passo con le misure di allentamento dell'UFSP. Le prossime versioni conterranno le rispettive integrazioni valide dalla data dell'allentamento.

Gestione

Tema/capitolo	Responsabilità per contenuto e coordinamento	Versione	Valido da
Piano di protezione per i trasporti pubblici (documento principale)	UFT/FFS/AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 1: 27.4.2020	11.05.2020
Appendice A: Traffico viaggiatori internazionale		Versione 2: 14.5.2020	
Appendice B: Viaggi di gruppo con i trasporti pubblici		14.5.2020	18.05.2020
Appendice C: Ristorazione su rotaia		Versione 3: 27.5.2020	06.06.2020
Appendice D: Traffico turistico su rotaia e su strada/traffico charter		27.5.2020	06.06.2020
Appendice E: Funi-vie/battelli	UTP	27.5.2020	06.06.2020
Appendice F: Vendita di biglietti da parte del personale conducente negli autobus	UFT/FFS/AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 4 19.6.2020	19.06.2020

Tutto il documento: Distanza minima a 1,5 metri. Varie modifiche nell'ambito dell'ulteriore allentamento del 19.6.2020.	UFT/FFS/AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 5 22.6.2020	23.06.2020
Intero documento in relazione all'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici (provvedimento del Consiglio federale dell'1.7.2020)	UFT/FFS/AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 6: 6.7.2020	6.7.2020
Intero documento in relazione all'estensione dell'obbligo della mascherina (provvedimento del Consiglio federale del 18.10.2020)	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 7: 19.10.2020	19.10.2020
Adeguamenti alle misure più restrittive emanate dal Consiglio federale il 28 ottobre 2020	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 7.2 02.11.2020	02.11.2020
Adeguamento delle rigorose misure del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 (regole speciali per le festività e gli sport invernali).	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario UTP	Versione 8	09.12.2020
Adeguamento delle rigorose misure del Consiglio federale del 13.01.2021.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 9	18.01.2021
Adeguamento Appendice B: Viaggi di gruppo.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 10	19.03.2021
Adeguamento Appendice C: Ristorazione su rotaia.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 11	31.05.2021

Adeguamento delle rigorose misure del Consiglio federale del 23.06.2021.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 12	26.06.2021
Adeguamento delle rigorose misure del Consiglio federale del 08.09.2021.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 13	13.09.2021
Adeguamento delle rigorose misure del Consiglio federale del 17.02.2022.	UFT / FFS / AutoPostale SA sotto la responsabilità dei leader di sistema trasporto su strada e trasporto ferroviario	Versione 14	17.02.2022

Elenco delle modifiche [le modifiche rispetto all'ultima versione sono evidenziate in giallo nel documento]

Versione	Data	Descrizione della modifica	Responsabilità
20200511.1	27.4.2020	Prima versione	FFS / AutoPostale SA
20200518.2	14.5.2020	Integrazione «Mascherine per i bambini» nel piano di protezione per i trasporti pubblici al capitolo «Lavori per i quali è inevitabile una distanza inferiore a 1,5 metri» e integrazione Appendice A: Traffico viaggiatori internazionale	FFS / AutoPostale SA
20200606.1	27.5.2020	Appendice B: Viaggi di gruppo Appendice C: Ristorazione su rotaia Appendice D: Traffico turistico su rotaia e su strada Appendice E: 1) Funivie / 2) Battelli	FFS/AutoPostale SA FFS/Elvetino/Commissione Traffico turistico (CTT) FFS/ AutoPostale SA/ Commissione Traffico turistico (CTT) UTP/SBS/AASN
20200619.1	17.06.2020	Documento principale: Vendita di biglietti a bordo di veicoli nel capitolo "lavori per i quali è inevitabile una distanza inferiore a 1,5 metri" Appendice F: Vendita di biglietti da parte del personale conducente negli autobus	AutoPostale SA
20200622.1	23.06.2020	Rinvio alla nuova ordinanza 3 COVID-19 e all'ordinanza COVID 19 situazione particolare. <ul style="list-style-type: none"> • Intero documento: adeguamento della distanza minima da 2 a 1,5 metri in base alla decisione del Consiglio federale del 19.6.2020. 	FFS/AutoPostale SA

		<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta: i viaggiatori che utilizzano i trasporti pubblici dovrebbero portare con sé una mascherina facciale. • Adattamenti nel capitolo 2 Tenersi a distanza: sale d'attesa, spazi di vendita, prenotazioni per gruppi, ascensori. • Capitolo 4 Persone particolarmente a rischio • Capitolo 6 Situazioni di lavoro particolari <p>Diverse piccole correzioni semantiche.</p>	
20200706.1	06.07.2020	<p>Modifiche a seguito dell'integrazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 2.7.2020 (obbligo di mascherina)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione dei valori di riferimento del piano di protezione. <p>Nuovo capitolo 1 «Obbligo di mascherina sui trasporti pubblici» e successivi rimandi a tale obbligo in tutti i punti rilevanti del documento.</p>	SBB/PAG/VöV
20201019.1	19.10.2020	<p>Modifiche a seguito dell'integrazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 18.10.2020 (estensione obbligo di mascherina)</p> <p>Integrazione valori di riferimento piano di protezione e rimando a tutti i punti rilevanti nel documento.</p>	FFS/AutoPostale SA
20201102.2	02.11.2020	<p>Principi relativi al campo d'applicazione delle misure cantonali riguardanti gli impianti fissi.</p> <p>Capitolo 2 «Tenersi a distanza»: il personale allo sportello deve portare la mascherina anche dietro il plexiglas.</p>	FFS/AutoPostale SA
20201209.1	08.12.2020	<p>Appendice C: Ristorazione su rotaia</p> <p>Appendice E: 1) Funivie: regole speciali per gli sport invernali</p>	FFS / Elvetino UTP/SBS
20210118.1	15.01.2021	<p>Modifiche a seguito dell'integrazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 13.01.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di mascherina sui trasporti pubblici • Tenersi a distanza • Persone particolarmente a rischio • Situazioni di lavoro particolari 	FFS / AutoPostale SA

		<p>Appendice B: Viaggi di gruppo</p> <p>Appendice C: Ristorazione su rotaia</p>	<p>FFS / AutoPostale SA</p> <p>FFS / AutoPostale SA</p>
20210319.1	19.03.2021	Appendice B: Viaggi di gruppo	FFS / AutoPostale SA
20210531.1	26.05.2021	<p>Appendice C: Ristorazione su rotaia</p> <p>Appendice E1: Funivie</p>	FFS / AutoPostale SA
20210626.2	26.06.2021	<p>Modifiche a seguito dell'integrazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 26.06.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di mascherina sui trasporti pubblici • Tenersi a distanza • Persone particolarmente a rischio • Situazioni di lavoro particolari <p>Appendice C: Ristorazione su rotaia</p> <p>Appendice E1: Funivie</p> <p>Appendice E2: Batteli</p> <p>Appendice F: Vendita di biglietti da parte del personale conducente negli autobus</p>	<p>FFS / AutoPostale SA</p> <p>UTP/SBS</p> <p>UTP/SBS</p>
20210913.1	13.09.2021	<p>Appendice C: Ristorazione su rotaia</p> <p>Appendice E2: Batteli</p>	<p>FFS / AutoPostale SA</p> <p>UTP / SBS</p>
20220217.1	17.02.2022	Modifiche a seguito dell'integrazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 26.06.2021.	FFS / AutoPostale SA / UTP / SBS

INDICE

Piano di protezione per i trasporti pubblici durante la pandemia di COVID-19: condizioni quadro e contenuti.....	7
Regole di base.....	7
1. Obbligo della mascherina sui trasporti pubblici.....	8
2. Tenersi a distanza	10
3. Pulizia	10
4. Persone Malate di COVID-19 sul posto di lavoro.....	10
5. Situazioni di lavoro particolari.....	10
6. Informazione / comunicazione.....	10
7. Management.....	10

Piano di protezione per i trasporti pubblici durante la pandemia di COVID-19: misure di accompagnamento	11
1. Obbligo della mascherina sui trasporti pubblici	11
2. igiene delle mani	11
3. Tenersi a distanza	11
4. Pulizia	11
5. Persone particolarmente a rischio	11
6. Persone Malate di COVID-19 sul posto di lavoro	11
7. Situazioni di lavoro particolari	11
8. informazione / COMUNICAZIONE	11
Conclusione	11
APPENDICI	13
A. TRAFFICO VIAGGIATORI INTERNAZIONALE	13
b. Ristorazione su rotaia	14

PIANO DI PROTEZIONE PER I TRASPORTI PUBBLICI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: CONDIZIONI QUADRO E CONTENUTI

Versione: 17 febbraio 2022

REGOLE DI BASE

BASI LEGALI

Il presente piano di protezione si basa sui principi dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19.6.2020 (818.101.24) e relative modifiche del 16.2.2022, della legge sul lavoro (RS 822.11) e relative ordinanze.

I trasporti pubblici sono una componente importante della nostra società e costituiscono la base del buon funzionamento dell'economia. Nelle sue misure di allentamento, il Consiglio federale auspica l'efficienza dei trasporti pubblici (TP). Il DATEC e l'UFT hanno incaricato le FFS e AutoPostale SA (PAG), in veste di leader di sistema, di elaborare un piano di protezione per i trasporti pubblici per la presentazione al Consiglio federale il 29 aprile 2020.

Il piano di protezione dei TP si applica all'intero sistema dei trasporti pubblici e definisce le misure e le regole di base per la protezione dei clienti e del personale nel trasporto pubblico in Svizzera. Le imprese di trasporto sono obbligate ad attuare il piano seguente. Ciò vale anche per le imprese di trasporto più specializzate dei TP come ad es. la navigazione e il trasporto a fune con funzione di collegamento. Il piano deve essere attuato in base alle condizioni specifiche della rispettiva impresa.

I valori di riferimento del piano di protezione TP:

- Le disposizioni epidemiologiche/sanitarie del Consiglio federale costituiscono la base del presente piano di protezione. Il documento illustra come i clienti possono attuare queste raccomandazioni quando utilizzano i TP.
- Il piano sostiene le imprese di trasporto nell'attuazione operativa delle raccomandazioni del Consiglio federale ed entra in vigore l'11 maggio 2020. Se la strategia del Consiglio federale lo richiede o se durante l'attuazione emergono necessità di ottimizzazione o adattamento, il piano di protezione sarà coerentemente adeguato.
- Le regole/raccomandazioni valgono lungo l'intera catena di viaggio dei TP.
- Per quanto riguarda le misure relative agli impianti fissi, le disposizioni cantonali si applicano se più rigorose di quelle emanate dal Consiglio federale. Il piano di protezione per i trasporti pubblici non entra nel dettaglio delle misure cantonali. Gli impianti locali sono responsabili della loro attuazione. Per quanto riguarda le misure relative ai veicoli, si applicano le disposizioni della Confederazione.
- Al fine di proteggere tutti gli interessati, è obbligatorio indossare una mascherina igienica sui veicoli dei trasporti pubblici.
- Conformemente alle regole di distanziamento sociale, la distanza minima raccomandata tra due persone è di 1,5 metri.
- Chi viaggia su treni, tram, autobus, battelli o funivie di imprese titolari di una concessione di cui all'art. 6 LTV e su autobus transfrontalieri di imprese titolari di un'autorizzazione di cui all'art. 7 e 8 LTV deve indossare la mascherina. La mascherina non è più obbligatoria nelle aree aperte dei

mezzi di trasporto pubblico (ad es. battelli e seggiovie) (cfr. capitolo 1 Obbligo della mascherina sui trasporti pubblici).

- L'obbligo di indossare la mascherina negli spazi al chiuso di strutture ed esercizi accessibili al pubblico è stato abolito il 16 febbraio 2022.
- Il piano di protezione TP si basa sul senso di responsabilità individuale e sulla solidarietà dei clienti. L'approvvigionamento di articoli d'igiene (mascherine igieniche/disinfettanti) spetta ai clienti.
- Le imprese di trasporto non assumono alcun compito di polizia e sostengono l'attuazione del piano di protezione con misure di accompagnamento e di comunicazione. Si raccomanda la collaborazione con le autorità di polizia locali.
- Le regole d'igiene e di comportamento dell'UFSP rimangono in vigore per il personale e i clienti dei trasporti pubblici.
- Prima e durante l'intero viaggio (catena di trasporto) i clienti sono resi attenti delle disposizioni vigenti (informazione alla clientela, schermi, annunci all'altoparlante, pittogrammi ecc.).
- Il personale conosce le disposizioni vigenti e sa quali misure protettive specifiche per lo svolgimento delle proprie mansioni devono essere considerate e rispettate.
- Le imprese di trasporto possono impiegare guide per la clientela/accompagnatori per diffondere le misure.
- I leader di sistema (FFS per il trasporto ferroviario, AutoPostale per il trasporto su strada, la navigazione e il trasporto a fune) forniscono raccomandazioni per un'attuazione coordinata e determinano i valori di riferimento. Le imprese di trasporto possono prevedere ulteriori misure di accompagnamento.
- Tutte le aziende dei trasporti pubblici si impegnano a rispettare le disposizioni delle autorità. Sulla base delle proprie condizioni specifiche, le imprese di trasporto definiscono i piani interni di protezione del personale.

1. OBBLIGO DELLA MASCHERINA SUI TRASPORTI PUBBLICI

Principio

Sulla base dell'articolo 5 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare nonché del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19, dal 6 luglio 2020 chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico è tenuto a indossare una mascherina. La mascherina deve coprire la bocca e il naso.

L'obbligo di indossare la mascherina negli spazi al chiuso di strutture ed esercizi accessibili al pubblico è stato abolito il 16 febbraio 2022.

Fanno eccezione:

- a. i bambini fino a 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare di non poter indossare una mascherina per motivi particolari, soprattutto medici; per l'attestazione si applica l'articolo 5, capoverso 1, lettera b.

L'obbligo vige sui mezzi di trasporto pubblici, come treni, tram, autobus, battelli e funivie (elenco non esaustivo). Nelle aree aperte dei mezzi di trasporto pubblico (ad es. battelli e seggiovie) è possibile derogare all'obbligo di indossare la mascherina.

La mascherina può essere tolta per il tempo occorrente a consumare un piccolo spuntino, a condizione che sia permesso mangiare nel veicolo.

Per i mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige a partire dal confine nazionale – fatte salve le norme estere per il territorio dei rispettivi Stati.

I viaggiatori sono responsabili di munirsi di una mascherina per viaggiare con i trasporti pubblici. Scarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono da considerarsi mascherine.

Valgono sempre le regole previste dal piano di protezione per i trasporti pubblici, specialmente quelle riguardanti il distanziamento e l'igiene.

Veicoli con obbligo di indossare la mascherina

Di seguito si specificano i veicoli del trasporto pubblico su cui vige l'obbligo della mascherina:

per veicoli del trasporto pubblico s'intendono i veicoli utilizzati per il trasporto di viaggiatori dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 della legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV, RS 745.1). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV).

Sui veicoli utilizzati per il trasporto di viaggiatori di cui sopra vige quindi l'obbligo di indossare la mascherina; la mascherina non è più obbligatoria nelle aree aperte dei mezzi di trasporto pubblico (ad es. battelli e seggiovie).

In tal senso, sono considerati veicoli anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV).

Attuazione

Nell'ambito dell'attuazione, sia i conducenti di veicoli sia il resto del personale, nel limite delle proprie possibilità, possono contribuire alla concretizzazione di questo obbligo.

Si applicano il regolamento delle competenze e il regolamento interno nei trasporti pubblici.

1. I collaboratori dei trasporti pubblici ricordano ai clienti il vigente obbligo di indossare la mascherina (ad es. con annunci, comunicazioni personali), esattamente come accade già, ad es. in caso di comportamento scorretto. Non compete ai collaboratori dei TP la responsabilità di imporre l'obbligo della mascherina.
2. Il personale incaricato del controllo dei titoli di trasporto può invitare i viaggiatori che non indossano la mascherina a scendere alla fermata successiva.

Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), vale a dire il servizio di sicurezza e la Polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie.

Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi contravviene agli ordini di queste persone sarà punito con una multa.

Inoltre, è applicabile la disposizione penale di cui all'articolo 83 capoverso 1 lettera j della legge sulle epidemie (LEp). Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI e art. 84 cpv. 1 LEp).

Non è prevista una multa disciplinare specifica.

Comunicazione

L'obbligo di indossare la mascherina nelle suddette aree dev'essere rispettato da ogni singola persona e viene comunicato attivamente dalle imprese di trasporto.

- La campagna con pittogrammi dei leader di sistema rimane invariata.
- Comunicazione specifica riguardo all'obbligo di indossare la mascherina nelle stazioni.

Collaboratori

L'obbligo di indossare la mascherina vale anche per i collaboratori sui veicoli.

- Per motivi di sicurezza, il personale viaggiante è esonerato dall'obbligo di indossare la mascherina nelle cabine di guida. Durante la guida è possibile indossare una mascherina a condizione che sia garantita la sicurezza. La mascherina deve essere indossata durante il contatto con i clienti/la vendita di biglietti nonché quando si lascia la cabina di guida.
- Naturalmente il personale può togliersi la mascherina per comunicare con persone con una disabilità uditiva.
- Le IT adeguano i loro piani di protezione interni e le istruzioni operative per i collaboratori.
- Le IT si assicurano di dotare di mascherine i collaboratori soggetti all'obbligo.

2. TENERSI A DISTANZA

Abrogato.

3. PULIZIA

Abrogato.

4. PERSONE MALATE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

- I collaboratori in azienda che presentano sintomi da COVID-19 vanno mandati a casa e invitati a seguire le istruzioni dell'UFSP (sii veda www.bag.admin.ch/isolamento-e-quarantena).
- Il comportamento da tenere con le persone che hanno avuto contatti con la persona infetta è regolamentato in un'apposita scheda informativa basata sulle direttive dell'UFSP.

5. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Abrogato.

6. INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE

Abrogato.

7. MANAGEMENT

- Le singole imprese sono responsabili della pianificazione, attuazione e controllo degli elementi del piano di protezione TP. Sono in contatto con i leader di sistema e si informano sulle novità attraverso le rispettive pagine informative. Le direttive dei leader di sistema sono considerate come direttive definitive, raccomandazioni o esempi e sono classificate di conseguenza. Ogni impresa deve definire in che modo il piano di protezione TP viene attuato in modo appropriato all'interno della propria impresa e nei confronti dei clienti. La direzione ne è responsabile e, se del caso, è in grado di provarlo alle autorità competenti. L'applicazione e l'efficacia del piano di protezione vengono costantemente riesaminate e adeguate in base alle necessità.

Collaboratori malati

- Non consentire a nessun collaboratore affetto da COVID-19 di lavorare.

PIANO DI PROTEZIONE PER I TRASPORTI PUBBLICI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Le seguenti misure devono essere adattate alle specificità delle singole IT. In alcuni punti, le misure concrete adottate dalle FFS sono citate a titolo di esempio. Queste hanno uno scopo puramente illustrativo e non sono vincolanti per le altre imprese di trasporto pubblico.

1. OBBLIGO DELLA MASCHERINA SUI TRASPORTI PUBBLICI

Dal 6 luglio 2020 chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico è tenuto a indossare una mascherina. Conformemente all'ordinanza del Consiglio federale del 23 giugno 2021, la mascherina non è più obbligatoria nelle aree aperte dei mezzi di trasporto pubblico (ad es. battelli e seggiovie).

2. IGIENE DELLE MANI

Abrogato.

3. TENERSI A DISTANZA

Abrogato.

4. PULIZIA

Abrogato.

5. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO

Misure

Dal 26 giugno 2021, le persone che rientrano in un gruppo particolarmente a rischio che per motivi medici non possono farsi vaccinare così come le donne incinte sono considerate, ai sensi dell'art. 27a cpv. 10 e 10bis, come particolarmente a rischio. I collaboratori che appartengono a un gruppo a rischio possono essere impiegati nei TP a condizione che siano rispettate le misure di protezione dei TP e i requisiti di cui all'art. 27a cpv. 3 dell'Ordinanza 3 COVID-19.

6. PERSONE MALATE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

Misure

Disposizioni sul comportamento conformemente alle direttive dell'UFSP.

7. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Abrogato.

8. INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE

Abrogato.

CONCLUSIONE

Il presente documento è stato redatto in base a una soluzione settoriale:

Sì

No

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutto il personale.

Berna, _____

Per l'UFT:

Per AutoPostale SA
Leader di sistema trasporto su
strada:

Per FFS SA
Leader di sistema trasporto fer-
roviario:

Dr. Peter Füglistaler

Direttore UFT

Christian Plüss

Direttore AutoPostale SA
Membro della direzione della
Posta

Vincent Ducrot

CEO FFS SA

APPENDICI

A. TRAFFICO VIAGGIATORI INTERNAZIONALE

Ambito di validità

Riguarda il traffico transfrontaliero verso Germania, Austria, Francia, Italia e Liechtenstein.

Regole di base

Vale il principio di territorialità.

Si applicano le disposizioni ufficiali del Paese in cui si trova di volta in volta il viaggiatore.

Vale la responsabilità individuale dei viaggiatori.

È responsabilità dei viaggiatori informarsi sulle disposizioni delle autorità della rispettiva zona e osservarle.

Le IT informano i viaggiatori.

I viaggiatori devono essere informati in modo adeguato sulle disposizioni ufficiali in vigore lungo l'intero viaggio e/o a destinazione (indicazione nell'orario (segnalazione HIM), informazioni allo sportello, annunci/indicazioni elettroniche sul veicolo alla partenza e/o all'ingresso nella rispettiva zona ecc.).

Le IT informano i propri collaboratori.

Le IT hanno la responsabilità di informare il personale che lavora sulle linee transfrontaliere in merito alle prescrizioni in vigore nel rispettivo Paese e garantiscono che i collaboratori dispongano dei necessari documenti.

Le IT informano le imprese partner all'estero.

Nell'ambito di offerte transfrontaliere in cooperazione, le IT informano le imprese partner estere in merito alle disposizioni specifiche per la Svizzera contenute nel presente piano di protezione. Le imprese partner si assicurano che i clienti all'estero siano informati prima di entrare in Svizzera.

Per i collegamenti diretti all'estero effettuati sotto la responsabilità di IT svizzere, questa informazione è di competenza dell'IT svizzera.

Misure di accompagnamento

- Le IT informano i viaggiatori in modo adeguato sulle disposizioni ufficiali in vigore lungo l'intero viaggio e/o a destinazione (indicazione nell'orario (segnalazione HIM), informazioni allo sportello, annunci/indicazioni elettroniche sul veicolo alla partenza e/o all'ingresso nella rispettiva zona ecc.).
- Le imprese di trasporto nel traffico transfrontaliero possono mettere a disposizione i documenti rilevanti per i viaggiatori (ad esempio autocertificazioni) sulla loro homepage. È responsabilità dei viaggiatori seguire le disposizioni delle autorità della rispettiva zona e avere con sé i documenti richiesti stampati e debitamente compilati.
- Per le offerte di ristorazione si applica il principio di territorialità.
- In caso di requisiti supplementari posti dall'estero (in termini di pulizia, prenotazioni di posti ecc.), si deciderà caso per caso se garantire o meno il trasporto. Gli sviluppi all'estero vengono monitorati attentamente.
- Il personale nel traffico transfrontaliero si attiene alle prescrizioni in vigore nel rispettivo Paese.

B. RISTORAZIONE SU ROTAIA

Campo d'applicazione

La presente appendice vale per le carrozze ristorante del servizio di linea delle ferrovie a scartamento normale e ridotto, per offerte come Minibar/Railbar/ServiceStation e servizio al posto nonché per le carrozze ristorante delle ferrovie turistiche e in ambito charter. Oltre ai treni del traffico a lunga percorrenza delle FFS gestiti dall'Elvetino SA, sono ad es. interessate anche le carrozze ristorante e le offerte di ristorazione della Zentralbahn e dei treni panoramici Premium come il Bernina Express, il Glacier Express, il Golden Pass e il Gotthard Panorama Express.

Disposizioni generali

Sulla base delle peculiarità dell'esercizio ferroviario, per le offerte di ristorazione su rotaia vale il piano di protezione dei trasporti pubblici unitamente alla presente appendice. A tale proposito, è stato opportunamente applicato il piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione. L'obbligo del certificato è stato abolito dal 17 febbraio 2022.

In particolare, anche qui occorre osservare le misure igieniche e il distanziamento sociale secondo le direttive dell'[UFSP](#). Oltre al piano di protezione per i trasporti pubblici, per la ristorazione ferroviaria occorre osservare i seguenti punti.

La ristorazione ferroviaria sul treno si suddivide in zona bistrò/carrozza ristorante (ad es. bistrò Elvetino), servizio da asporto, servizio al posto (ad es. sui treni panoramici) e zone distributori automatici.

Carrozza bistrò/carrozza ristorante con servizio

Distanza

- Se le persone escono dalla carrozza ristorante (ad es. per andare in bagno) è necessario indossare una mascherina.

Igiene

- Per il personale vige l'obbligo della mascherina. In aggiunta, è possibile utilizzare guanti monouso.
- Cambiarsi i guanti prima e dopo la preparazione di ogni pasto.
- Disinfettarsi regolarmente le mani con prodotti disinfettanti.
- Consigliare il pagamento senza contanti.

Zone servizio da asporto

Distanza

- I clienti e i collaboratori sono obbligati a indossare la mascherina secondo l'obbligo corrispondente in vigore nei trasporti pubblici.
- Per mangiare e bere (indipendentemente dal fatto che la consumazione sia stata offerta/venduta dal ristoratore o portata dal cliente) possono togliere la mascherina conformemente alle disposizioni esecutive dell'art. 5 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, ma unicamente per il tempo occorrente a consumare e a condizione che, in linea di principio, sia consentito mangiare all'interno del veicolo.

Igiene

- Per il personale vige l'obbligo della mascherina. In aggiunta, è possibile utilizzare guanti monouso.
- Disinfettarsi regolarmente le mani con prodotti disinfettanti.
- Consigliare il pagamento senza contanti.

Servizio al posto o Railbar

Distanza

- La responsabilità per il rispetto delle regole di distanza nella zona pubblica dei posti a sedere spetta ai clienti stessi; il personale di servizio può aiutare nella ricerca di posti alternativi.
- I clienti e i collaboratori sono obbligati a indossare la mascherina secondo l'obbligo corrispondente in vigore nei trasporti pubblici.
- Per mangiare e bere (indipendentemente dal fatto che la consumazione sia stata offerta/venduta dal ristoratore o portata dal cliente) possono togliere la mascherina conformemente alle disposizioni esecutive dell'art. 5 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, ma unicamente per il tempo occorrente a consumare e a condizione che, in linea di principio, sia consentito mangiare all'interno del veicolo.

Igiene

- Disinfettare i tavolini prima di distribuire cibo non confezionato (nessuna tovaglia).
- Servire i clienti con la mascherina. In aggiunta, è possibile utilizzare guanti monouso.
- È possibile fornire gratuitamente salviettine disinfettanti ai clienti.
- Cambiarsi i guanti prima e dopo la preparazione di ogni pasto.
- Disinfettarsi regolarmente le mani con prodotti disinfettanti.
- Consigliare il pagamento senza contanti.

Zona distributori automatici sul treno

Distanza

- Come per i distributori automatici nelle stazioni (biglietti, bancomat), se lo spazio lo consente e se non si ostacola il flusso di persone sul veicolo in modo illecito, è necessario posizionare degli indicatori di distanza.
- I clienti sono obbligati a indossare la mascherina secondo l'obbligo corrispondente in vigore nei trasporti pubblici.
- Per mangiare e bere (indipendentemente dal fatto che la consumazione sia stata offerta/venduta dal ristoratore o portata dal cliente) possono togliere la mascherina conformemente alle disposizioni esecutive dell'art. 5 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, ma unicamente per il tempo occorrente a consumare e a condizione che, in linea di principio, sia consentito mangiare all'interno del veicolo.

Igiene

- Le superfici di contatto di pulsanti, schermi touch e fessure di emissione vanno pulite intensamente. Se possibile, la pulizia va effettuata in modo visibile per il cliente, eventualmente con ulteriori cartelli d'indicazione/adesivi «Pulito per voi».
- Raccomandazione:
nell'assortimento dei distributori automatici si raccomanda di includere prodotti disinfettanti, se possibile anche mascherine igieniche confezionate singolarmente. Questo va segnalato in modo speciale e adeguato.